

Questo testo è una versione provvisoria.  
Modifiche redazionali sono ancora possibili.  
Solo la versione che sarà pubblicata nel Foglio federale fa fede.

## **Decreto federale sul programma di legislatura 2011–2015**

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 173 capoverso 1 lettera g della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto l'articolo 146 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 2002<sup>2</sup> sul Parlamento;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 gennaio 2012<sup>3</sup>,  
*decreta:*

### **Sezione 1: Indirizzi politici e programma di legislatura**

#### **Art. 1**

Nella legislatura 2011–2015 la politica della Confederazione si basa sugli indirizzi seguenti:

1. la piazza economica svizzera è attrattiva e competitiva, vanta finanze federali sane e istituzioni statali efficienti (sezione 2);
2. la Svizzera è ben posizionata a livello regionale e globale e rafforza la propria influenza nel contesto internazionale (sezione 3);
3. la sicurezza della Svizzera è garantita (sezione 4);
4. la coesione sociale della Svizzera è rafforzata e le sfide demografiche sono affrontate con successo (sezione 5);
5. la Svizzera utilizza l'energia e le risorse in maniera efficace e sostenibile ed è pronta a gestire il crescente fabbisogno di mobilità (sezione 6);
6. la Svizzera occupa una posizione di spicco nei settori della formazione, della ricerca e dell'innovazione (sezione 7).

<sup>1</sup> RS 101  
<sup>2</sup> RS 171.10  
<sup>3</sup> FF 2012 ...

## **Sezione 2:**

### **La piazza economica svizzera è attrattiva e competitiva, vanta finanze federali sane e istituzioni statali efficienti**

**Art. 2** Obiettivo 1: l'equilibrio delle finanze federali è preservato

Per raggiungere l'obiettivo 1 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

1. riforme strutturali nell'intera gamma di compiti della Confederazione;
2. definizione delle priorità a medio termine relative alla politica della spesa pubblica;
3. nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale (NMG).

**Art. 3** Obiettivo 2: l'economia svizzera è rafforzata da condizioni quadro ottimali e continua a crescere

Per raggiungere l'obiettivo 2 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

4. politica di crescita 2012–2015;
5. promozione della piazza economica 2016–2019;
6. messaggio sulla modifica della legge dell'8 ottobre 1982<sup>4</sup> sull'approvvigionamento del Paese.

**Art. 4** Obiettivo 3: la stabilità e l'attrattiva della piazza finanziaria sono garantite

Per raggiungere l'obiettivo 3 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

7. estensione della rete di accordi concernenti l'imposta alla fonte e migliore accesso al mercato.

**Art. 5** Obiettivo 4: la politica agricola continua ad evolvere nella direzione di una politica integrata a favore del settore agroalimentare

Per raggiungere l'obiettivo 4 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

8. messaggio relativo all'ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2014–2017);
9. ulteriore sviluppo della politica agricola dopo il 2017.

**Art. 6** Obiettivo 5: la capacità d'azione e le prestazioni delle istituzioni svizzere sono ottimizzate

Per raggiungere l'obiettivo 5 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

10. messaggio sulla modifica della legge federale del 17 dicembre 1976<sup>5</sup> sui diritti politici;

11. attuazione della strategia per il personale dell'Amministrazione federale 2011–2015.

**Art. 7** Obiettivo 6: l'attrattiva e la credibilità del sistema fiscale svizzero sono rafforzate

Per raggiungere l'obiettivo 6 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

12. eliminazione della «penalizzazione del matrimonio» ed equilibrio nell'imposizione dei coniugi e della famiglia;
13. messaggio a sostegno della riforma III dell'imposizione delle imprese;
14. messaggio a sostegno della riforma fiscale ecologica.

**Art. 8** Obiettivo 7: la Svizzera sfrutta le opportunità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Per raggiungere l'obiettivo 7 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

15. messaggio su una nuova legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata;
16. messaggio concernente la modifica della legge del 18 giugno 2004<sup>5</sup> sulle pubblicazioni ufficiali;
17. attuazione della «Strategia e-government Svizzera»;
18. aggiornamento e attuazione della strategia per una società dell'informazione in Svizzera;
19. sviluppo e attuazione della strategia in materia di voto elettronico.

### **Sezione 3:**

**La Svizzera è ben posizionata a livello regionale e globale e rafforza la propria influenza nel contesto internazionale**

**Art. 9** Obiettivo 8: la Svizzera è ben relazionata a livello mondiale e consolida la sua posizione nel contesto internazionale e in seno alle istituzioni multilaterali

Per raggiungere l'obiettivo 8 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

20. messaggio concernente il blocco preventivo dei valori patrimoniali di persone politicamente esposte e della loro cerchia;
21. messaggio concernente il rinnovo della partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale;
22. messaggio sulla continuazione dell'aiuto monetario internazionale;

<sup>5</sup> RS 161.1

<sup>6</sup> RS 170.512

23. partecipazione della Svizzera al finanziamento della ricostituzione dei fondi delle agenzie internazionali per lo sviluppo (Banca mondiale e Associazione internazionale per lo sviluppo).

**Art. 10** Obiettivo 9: le relazioni tra la Svizzera e l'UE sono rafforzate

Per raggiungere l'obiettivo 9 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

24. disciplinamento delle questioni istituzionali tra la Svizzera e l'UE;
25. estensione alla Croazia dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>7</sup> sulla libera circolazione delle persone;
26. messaggio concernente l'approvazione di un accordo bilaterale di cooperazione tra la Svizzera e l'UE in materia di concorrenza;
27. accordo con l'UE sulla collaborazione in materia di sicurezza dei prodotti chimici (REACH e CLP);
28. accordi con l'UE nei settori dell'agricoltura, della sicurezza delle derrate alimentari, della sicurezza dei prodotti e della sanità pubblica.

**Art. 11** Obiettivo 10: lo sviluppo della strategia economica esterna prosegue

Per raggiungere l'obiettivo 10 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

29. approfondimento della strategia economica esterna;
30. rafforzamento dell'Organizzazione mondiale del commercio;
31. sviluppo e rafforzamento della rete degli accordi di libero scambio.

**Art. 12** Obiettivo 11: la Svizzera fornisce un contributo adeguato all'eliminazione della povertà e all'attenuazione dei rischi globali

Per raggiungere l'obiettivo 11 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

32. messaggio sulla cooperazione internazionale allo sviluppo 2013–2016.

**Art. 13** Obiettivo 12: la Svizzera rafforza il proprio impegno nell'ambito dei diritti umani, della politica della pace, della mediazione e dei buoni uffici

Per raggiungere l'obiettivo 12 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

33. messaggio del 20 dicembre 2006 concernente la Convenzione delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate;
34. messaggio del 13 dicembre 2006 concernente la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili;
35. prosecuzione delle misure di promozione civile della pace e della sicurezza umana negli anni 2016–2020;

36. valutazione del centro di competenze per prestazioni nel settore dei diritti dell'uomo.

## **Sezione 4: La sicurezza della Svizzera è garantita**

**Art. 14** Obiettivo 13: gli strumenti d'individuazione precoce e di lotta contro rischi e minacce sono applicati efficacemente

Per raggiungere l'obiettivo 13 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

- 37. messaggio sulla revisione totale della legge federale del 3 ottobre 2008<sup>8</sup> sul servizio informazioni civile;
- 38. Strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+;
- 39. attuazione del rapporto sull'esercito 2010;
- 40. rapporto del Consiglio federale sulla politica di sicurezza della Svizzera.

**Art. 15** Obiettivo 14: la criminalità, il terrorismo e gli attacchi informatici sono combattuti con successo e misure preventive sono adottate contro il ricorso alla violenza nella società

Per raggiungere l'obiettivo 14 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

- 41. messaggio concernente la legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale<sup>9</sup>, nel Codice penale militare del 13 giugno 1927<sup>10</sup> e nel diritto penale accessorio;
- 42. messaggio concernente la revisione della Parte generale del Codice penale, del Codice penale militare del 13 giugno 1927 e del diritto penale minorile del 20 giugno 2003<sup>11</sup> (modifica del diritto delle sanzioni);
- 43. Strategia nazionale di difesa cibernetica;
- 44. ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 ottobre 2011 sulla contraffazione dei prodotti medicali e reati simili che implicano una minaccia alla salute pubblica (Convenzione Medicrime).

**Art. 16** Obiettivo 15: la collaborazione con partner svizzeri ed esteri è intensificata

Per raggiungere l'obiettivo 15 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

- 45. messaggio concernente la revisione della legge del 20 marzo 1981<sup>12</sup> sull'assistenza internazionale in materia penale;

<sup>8</sup> RS 121  
<sup>9</sup> RS 311.0  
<sup>10</sup> RS 321.0  
<sup>11</sup> RS 311.1

46. adeguamento del diritto svizzero ai futuri sviluppi dell'acquis di Schengen e dell'acquis di Dublino.

### **Sezione 5:**

### **La coesione sociale della Svizzera è rafforzata e le sfide demografiche sono affrontate con successo**

**Art. 17** Obiettivo 16: le opportunità offerte dalla migrazione sono colte mentre i rischi sono combattuti

Per raggiungere l'obiettivo 16 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

- 47. messaggio concernente la revisione della legge del 26 giugno 1998<sup>13</sup> sull'asilo;
- 48. nuove disposizioni in materia d'integrazione e sancire la questione dell'integrazione nelle leggi speciali;
- 49. rapporto «Libera circolazione delle persone e immigrazione».

**Art. 18** Obiettivo 17: la coesione sociale è rafforzata e i valori comuni sono promossi

Per raggiungere l'obiettivo 17 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

- 50. messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2016–2019;
- 51. messaggio concernente la modifica della legge federale del 24 marzo 2006<sup>14</sup> sulla radiotelevisione;
- 52. esame di un rinnovo dell'Accordo dell'11 ottobre 2007<sup>15</sup> con l'UE sulla partecipazione della Svizzera al programma MEDIA.

**Art. 19** Obiettivo 18: l'aumento dei costi nel settore della salute è contrastato, tra l'altro, intensificando la prevenzione

Per raggiungere l'obiettivo 18 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

- 53. strategia del Consiglio federale sulla qualità nel sistema sanitario;
- 54. preparazione dell'attuazione della revisione totale della legge sulle epidemie<sup>16</sup> e strategia nazionale per la lotta contro le infezioni associate alle cure e le resistenze agli agenti patogeni;
- 55. messaggio concernente la modifica legge del 15 dicembre 2000<sup>17</sup> sugli agenti terapeutici (2<sup>a</sup> fase);

<sup>12</sup> RS **351.1**

<sup>13</sup> RS **142.31**

<sup>14</sup> RS **784.40**

<sup>15</sup> RS **0.784.405.226.8**

<sup>16</sup> FF **2011** 283

<sup>17</sup> RS **818.21**

56. rafforzamento della prevenzione e della promozione della salute;
57. messaggio concernente una nuova legge federale sulla registrazione dei tumori e di altre diagnosi;
58. formulazione della strategia nazionale della salute;
59. messaggio concernente la modifica della legge del 23 giugno 2006<sup>18</sup> sulle professioni mediche;
60. messaggio concernente la modifica dell'articolo 119 della Costituzione federale e la modifica della legge del 18 dicembre 1998<sup>19</sup> concernente la procreazione con assistenza medica per disciplinare la questione della diagnostica prenatale;
61. messa in vigore la legge del 30 settembre 2011<sup>20</sup> concernente la ricerca sull'essere umano.

**Art. 20** Obiettivo 19: la protezione sociale poggia su una base finanziariamente consolidata

Per raggiungere l'obiettivo 19 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

62. 12<sup>a</sup> revisione dell'AVS;
63. presentazione e attuazione del rapporto sul futuro del 2° pilastro;
64. pacchetti di misure della 6<sup>a</sup> revisione dell'AI;
65. rafforzamento della vigilanza sull'assicurazione sociale malattie.

## **Sezione 6:**

### **La Svizzera utilizza l'energia e le risorse in maniera efficace e sostenibile ed è pronta a gestire il crescente fabbisogno di mobilità**

**Art. 21** Obiettivo 20: l'approvvigionamento della Svizzera in energia e in risorse naturali è garantito a lungo termine e l'uscita graduale dal nucleare è iniziata

Per raggiungere l'obiettivo 20 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

66. concretizzazione e attuazione della Strategia energetica 2050;
67. concretizzazione e attuazione delle misure per un'«economia verde»;
68. Accordo con l'UE nel settore dell'energia.

<sup>18</sup> RS **811.11**

<sup>19</sup> RS **810.11**

<sup>20</sup> FF **2011** 6823

**Art. 22** Obiettivo 21: la Svizzera dispone di un sistema d'infrastrutture di trasporto sviluppato e finanziariamente solido

Per raggiungere l'obiettivo 21 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

69. messaggio concernente l'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici» e il progetto «Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria» (FAIF);
70. messaggio concernente il nuovo regime di finanziamento delle infrastrutture ferroviarie in Svizzera;
71. messaggio concernente il finanziamento dell'infrastruttura delle ferrovie svizzere e convenzione sulle prestazioni conclusa tra la Confederazione e le FFS per gli anni 2013–2016;
72. messaggio sulla modifica del decreto federale del 21 giugno 1960<sup>21</sup> concernente la rete delle strade nazionali e sul finanziamento degli adeguamenti;
73. proseguimento del programma per l'eliminazione di insufficienze di capacità nella rete delle strade nazionali;
74. proposta per una decisione di principio riguardante il risanamento della galleria stradale del San Gottardo;
75. revisione parziale II della legge federale del 21 dicembre 1948<sup>22</sup> sulla navigazione aerea.

**Art. 23** Obiettivo 22: la Svizzera partecipa alla lotta contro il cambiamento climatico e le sue conseguenze

Per raggiungere l'obiettivo 22 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

76. sviluppo di una politica climatica per il periodo successivo al 2012.

**Art. 24** Obiettivo 23: la Svizzera utilizza in maniera ottimale il territorio e il suolo e si adopera per proteggere efficacemente l'ambiente, la natura e il paesaggio rurale armonizzando al meglio l'organizzazione del territorio con le nuove infrastrutture

Per raggiungere l'obiettivo 23 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

77. seconda tappa della revisione della legge del 22 giugno 1979<sup>23</sup> sulla pianificazione del territorio;
78. concretizzazione della strategia volta a promuovere la biodiversità;
79. «Strategia per uno sviluppo sostenibile» per gli anni 2016–2019;
80. Politica degli agglomerati della Confederazione per il periodo di legislatura 2016–2019.

<sup>21</sup> RS 725.113.11

<sup>22</sup> RS 748.0

<sup>23</sup> RS 700



## **Sezione 7:**

### **La Svizzera occupa una posizione di spicco nei settori della formazione, della ricerca e dell'innovazione**

**Art. 25** Obiettivo 24: l'elevata qualità e la buona reputazione internazionale del sistema universitario svizzero e della ricerca sono garantite

Per raggiungere l'obiettivo 24 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

81. promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione (ERI) negli anni 2013–2016;
82. accordi tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario;
83. revisione totale della legge del 7 ottobre 1983<sup>24</sup> sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI);
84. partecipazione della Svizzera al programma quadro di ricerca dell'UE per gli anni 2014–2020 («Horizon 2020»);
85. messaggio concernente una nuova legge sulle professioni sanitarie;
86. attuazione del decreto del Consiglio federale concernente l'incorporazione dei settori dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione nel DFE.

**Art. 26** Obiettivo 25: la formazione di giovani leve in ambiti specialistici altamente qualificati della scienza e dell'economia è ulteriormente promossa e l'attitudine dei giovani alla formazione e all'impiego è migliorata

Per raggiungere l'obiettivo 25 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

87. partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù per gli anni 2014–2020 («Erasmus for all»);
88. messaggio sulla modifica della legge federale del 9 ottobre 1987<sup>25</sup> concernente il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero.

**Art. 27** Obiettivo 26: le condizioni quadro per la formazione continua sono ottimizzate e consolidate

Per raggiungere l'obiettivo 26 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

89. messaggio concernente una nuova legge federale sulla formazione continua.

<sup>24</sup> RS 420.1; FF 2011 7811

<sup>25</sup> RS 418.0

## **Sezione 8: Disposizioni finali**

### **Art. 28** Attuazione del programma di legislatura

<sup>1</sup> Il Consiglio federale sottopone tempestivamente all'Assemblea federale i disegni di atti necessari per raggiungere gli obiettivi.

<sup>2</sup> Indica ogni volta nei suoi obiettivi annuali quando verranno sottoposti i relativi messaggi.

### **Art. 29** Raggiungimento degli obiettivi

<sup>1</sup> Per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi vengono utilizzati gli indicatori elencati nell'allegato 4 del messaggio.

<sup>2</sup> Il rapporto di gestione del Consiglio federale informa sul grado di raggiungimento degli obiettivi.

### **Art. 30** Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.